

L'OGGETTO DEL « CASTRENSE PECULIUM »

1. — Le maggiori difficoltà per una ricostruzione storica dell'istituto romano del *peculium castrense* si raccolgono pur sempre intorno al problema riguardante la determinazione dei beni che ne formarono oggetto, nei vari periodi della sua evoluzione.

Un potente contributo di chiarificazione è fornito ancor oggi dall'opera del Fitting¹. A questi risale la nota congettura che una costituzione dell'imperatore Settimio Severo sia venuta ad allargare — « sei es zur Zeit seiner Alleinregierung, oder auch erst während der Mitregenschaft des Caracalla »² — l'oggetto originario del *peculium castrense*, che era formato soltanto dall'« *id, quod in castris acquisitum est* », e vi abbia fatto rientrare anche quei donativi che il figlio di famiglia avesse ricevuto da chicchessia al momento della partenza per il campo.

Lo spunto del Fitting è stato raccolto ed utilizzato, di recente, da un nostro eminente romanista, l'Albertario³, il quale, valendosi da par suo dell'arma acuminata della critica interpolazionistica, è andato più oltre ed ha nettamente differenziato, entro i testi ancor ritenuti genuini dal Fitting, gli elementi spurî da quelli classici. I risultati cui perviene l'Albertario si possono riassumere in tre proposizioni:

1) oggetto originario del *peculium castrense* fu, fino al 200 circa, ciò che fosse stato dal *miles in castris acquisitum*;

2) da circa il 200 in poi — cioè dal periodo di coreggenza di Settimio Severo e Caracalla⁴ — fu oggetto del *peculium castrense* anche ciò che fosse stato donato al *filiusfamilias* dai genitori, dalla mo-

* In *BIDR.* 48 (1941) 41 ss.

¹ *Das castrense peculium* (Halle 1872).

² Cfr. 36.

³ *Appunti sul peculium castrense*, in *BIDR.* 39 (1931) 5 s. = *Studi di diritto romano* I (Roma 1933) 157 s. Si noti che le due redazioni di questo interessantissimo studio non sono identiche. Cfr. *infra* nt. 57.

⁴ 188-211 d. C.

glie, dai parenti nel momento del suo ingresso nella milizia: ciò, con tutta probabilità, in seguito ad una costituzione imperiale di riforma;

3) innovazioni giustinianee, conformi ad usi invalsi nell'età post-classica, furono invece i seguenti nuovi oggetti del *peculium castrense*: doni fatti dagli amici al *filiusfamilias* in partenza per il campo, eredità ricevuta dal *miles filiusfamilias* da parte del commilitone agnato, eredità ricevuta da parte della moglie.

Questa imperante dottrina Fitting - Albertario⁵ non mi convince del tutto. L'ipotesi della costituzione di Settimio Severo (o, come precisa l'Albertario, di Severo e Caracalla) manca di ogni sicuro indizio che l'appoggi, non è necessaria, anzi è dannosa ad una serena e compiuta indagine storica sull'argomento. Le interpolazioni e le alterazioni additate dall'Albertario sono per gran parte accettabili, ma sorge a volte il dubbio che il loro carattere non sia sostanziale, bensì esclusivamente formale. Il fulcro della questione viene, insomma, un po' arbitrariamente spostato.

Io ritengo e mi propongo di dimostrare nelle pagine che verranno:

1) che non vi son prove né indizi sufficienti a dare ombra di verosimiglianza alla ipotesi di una riforma della materia del *peculium castrense*, per quanto riguarda il suo contenuto, riforma attuata con una costituzione imperiale, di Severo e Caracalla o di altri imperatori;

2) che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* — ampliamento che indubbiamente vi fu — è stato dovuto ad una evoluzione, attuata progressivamente dalla giurisprudenza nel periodo classico;

3) che l'oggetto del *peculium castrense* fu, in realtà, triplice: a) *id, quod in castris adquisitum est*; b) eredità della moglie; c) doni fatti, da chiunque, *filiisfamilias, eunti in militiam*.

Ma con lo svolgimento dei punti sopra indicati non avrò esaurito il mio compito; che anzi avrò suscitato un nuovo problema: perché nel periodo classico avvenne una evoluzione giurisprudenziale, per opera della quale l'oggetto del *peculium castrense* varcò i limiti dell'*id, quod in castris adquisitum est*?

L'ultima parte del presente studio sarà appunto dedicata ad ana-

⁵ Cfr. per tutti [JÖRS]-KUNDEL, *Römisches Recht*² (Berlin 1933) § 185 nt. 3. Dissensi sorgono in merito ai particolari dell'indagine critica dell'Albertario, e specialmente in ordine all'asserito carattere spurio della costituzione di Adriano ricordata in D. 49.17.13 e 16 pr.: cfr. WOLFF H. J., in *ZSS.* 53 (1933) 366 s. e, conforme, [JÖRS]-KUNDEL, *cit.*; LONGO G., *Diritto romano* 3. *Dir. di famiglia* (Roma 1940) 77.

lizzare la causa della accennata evoluzione giurisprudenziale, e ad indicare, per conseguenza, al di là della conferma dei testi, i confini posti, nel sistema del diritto classico, all'oggetto del *peculium castrense*.

I

2. — Non vi sono prove né indizi sufficienti a dare ombra di verosimiglianza alla ipotesi di una riforma del *peculium castrense* attuata con una costituzione imperiale, di Severo e Caracalla o di altri imperatori.

È merito lodevolissimo del Fitting di aver posto nettamente in rilievo come l'oggetto del *peculium castrense* sia stato, nel corso del diritto romano, duplice e come, inoltre, a quello originario — *id, quod in castris adquisitum est* — si sia venuto aggiungendo, in prosieguo di tempo, ma sempre nel corso dell'epoca classica, l'altro — dei doni fatti al milite *alieni iuris* al momento della sua partenza per il campo —.

Ma qui si arresta la forza delle affermazioni del Fitting, nonché dell'Albertario, che cerca di corroborarle con nuovi argomenti. La congettura di un rescritto di Settimio Severo, o di Severo e Caracalla, i quali, intorno al 200 dopo Cristo, avrebbero introdotti a far parte del *peculium castrense* i doni fatti al *filius proficiscens*, è altamente inverosimile.

Il Fitting e ancor più l'Albertario mostrano di ritenere che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* fosse cosa di tale importanza, da non poter essere attuato, almeno in epoca classica, se non mediante una costituzione imperiale. Ammettiamo, per un momento, che così sia. Ne consegue che è difficile, se non impossibile, credere che di una costituzione tanto importante non sia rimasta traccia alcuna nelle fonti giuridiche romane.

Ora, non si dica che, anche a proposito del *peculium castrense*, le fonti di cognizione del diritto romano sono lacunose; che cioè il trascorrere dei secoli e il lavoro della compilazione giustiniana possa aver fatto perdere la costituzione famosa di Settimio Severo e del suo collega, anzi possa aver persino fatto dileguare la menzione, che di essa dovettero indubbiamente fare, e non di rado, le opere dei giuristi romani.

Se vi è una materia in cui — a parte le statuizioni imperiali riportate direttamente nel codice teodosiano ed in quello giustiniano — le fonti giurisprudenziali, tanto al di fuori quanto al di dentro della

compilazione, sono rigurgitanti di richiami a costituzioni imperiali, essa è proprio la materia del *peculium castrense*. Tutti i brani di giurisprudenza che alla nostra materia si riferiscono — specialmente quelli contenuti in D. 49.7 « *de castrensi peculio* » — non sono avari, tutt'altro, di siffatti riferimenti: ed è cosa logicissima in un istituto che ebbe, come il *peculium castrense*, una genesi e continui impulsi di carattere politico.

Mi limiterò a ricordare, per una conferma del mio asserto, i seguenti frammenti:

Ulp. reg. 20.10: *Filius familiae testamentum facere non potest... sed divus Augustus [Marcus] (mandatis) constituit, ut filius familiae miles de eo peculio, quod in castris adquisivit, testamentum facere possit*⁶.

Inst. 2.12.2: *... quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere. quod quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate divi Augusti quam Nervae nec non optimi imperatoris Traiani, postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id est veteranis, concessum est...*

D. 49.17.13 (Pap. 16 quaest.): *Divus Hadrianus rescripsit...*

D. 49.17.16 pr. (Pap. 19 respons.): *... divi Hadriani temporibus... placuit...*⁷.

D. 49.17.19.3 (Tryphon. 18 disp.): *... denique filium posse manumittere talis peculii servum Hadrianus constituit...*

D. 38.2.22 (Marcian. 1 instit.): *... sed divus Hadrianus Flavio Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.*

D. 37.6.1.16 (Ulp. 40 ad ed.): *[Nec] castrense [nec quasi castrense] peculium fratribus (non) confertur: hoc enim praecipuum esse oportere multis constitutionibus continetur*⁸.

I testi dianzi riportati dimostrano che le costituzioni imperiali in merito al *peculium castrense* non furono poche e che i giuristi classici non mancarono di fare ampio riferimento ad esse.

⁶ Per la critica del frammento, v. GUARINO, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in RIL. 72 (1938-39) estr. 10.

⁷ Le discussioni in merito a questo frammento e a quello che lo precede saranno svolte *infra* n. 11. Anche se il contenuto dei due frammenti non fosse classico, classica si avrebbe da ritenere la menzione di Adriano.

⁸ Per la critica del frammento, cfr. GUARINO, *Über den Begriff der Kollation*, in ZSS. 59 (1939) 538 s.

Dato ciò, perché i giuristi romani avrebbero ommesso, per l'appunto, di parlare di una « riforma » così importante come sarebbe stata quella di Settimio Severo e Antonino Caracalla? Evidentemente — bisogna rispondere — perché, nel diritto classico, non ebbe punto luogo quella brusca riforma, che è ipotizzata dal Fitting e dall'Albertario, ma ebbe luogo, invece, una spontanea evoluzione della giurisprudenza: evoluzione che è sempre più necessario di seguire e di spiegare.

L'Albertario, per verità, inverte il nostro modo di ragionare, in quanto dice che « siccome questa materia del peculio castrense è precipuamente disciplinata dalla legislazione imperiale, ... è da ritenere che questo ampliamento del peculio abbia la sua origine in una costituzione imperiale di Settimio Severo e Caracalla »⁹.

Ma l'illazione non può non apparire ormai arbitraria. Appunto perché qualsiasi accenno a costituzioni imperiali manca, in ordine all'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense*, nelle nostre fonti, bisogna dubitare che l'ampliamento in parola ripeta realmente la sua origine da una costituzione imperiale. Il ragionamento dell'Albertario avrebbe valore soltanto se, tralasciando il grave argomento del difetto di testimonianze relative alla costituzione di Severo e Caracalla, fosse necessario escludere *a priori* che alcunché dell'ampliamento subito dal *peculium castrense* nell'epoca classica possa essere derivato da altra fonte, che non da una costituzione imperiale.

Ma di questa inderogabile necessità nessuno potrà mai darci le prove. Al contrario, una forte presunzione che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* non sia dipeso da una costituzione imperiale discende da questa considerazione. Due testi, Ulp. *reg.* 20.10 e Inst. 2.12.2, di cui il secondo indubbiamente passato per mani giustiniane, esplicitamente parlando dell'oggetto del *peculium castrense*, dicono che esso consisteva, a norma delle costituzioni imperiali, esclusivamente nell'*in castris adquisitum*. In particolare, le Istituzioni paiono insistere sul fatto che, a norma delle costituzioni imperiali, l'oggetto del peculio castrense fu sempre quello che sappiamo essere stato in origine: *quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere*¹⁰.

⁹ L. c. 165.

¹⁰ È evidente che il passo delle Istituzioni fa la storia delle fonti imperiali dell'istituto (come avviene anche per altri istituti introdotti dalle costituzioni imperiali, quali il *testamentum militis* [cfr. D. 29.1.1 pr., su cui GUARINO, *L'origine* cit. 4 s.] e i *codicilli* [cfr. Inst. 2.25 pr.]). Tanto è vero che, continuando, esso

3. — L'unico argomento — non decisivo, del resto — a favore della tesi Fitting-Albertario potrebbe essere quello del brusco passaggio che si noterebbe, nei testi, tra quelli scritti prima del 200 d.C. (i quali parlano del solo *id, quod in castris acquisitum est*) e quelli scritti dopo il 200 d.C. (i quali parlano anche dei donativi). Qui la dimostrazione è stata intrapresa dall'Albertario¹¹, ed è soprattutto contro i suoi ragionamenti che debbono essere rivolte le nostre critiche.

Non tutti i testi che si limitano a parlare dell'*id, quod in castris acquisitum est* possono essere sicuramente riferiti ad epoca anteriore al 200. Né tutti i testi che parlano anche dei donativi sono sicuramente di data posteriore al 200.

Circa il primo gruppo di frammenti, lasciamo momentaneamente da parte quelli che sono di autori vissuti prima del 200: D. 38.17.10 pr. (Pomp. 2 sc.), D. 49.17.18.5 (Maecian. 1 *fideicomm.*), D. 29.1.29.3 (Marcell. 10 *dig.*).

I frammenti che rimangono sono i seguenti:

Ulp. reg. 20.10: ... *sed divus Augustus [Marcus] (mandatis) constituit ut filius familias miles de eo peculio, quod in castris adquisivit, testamentum facere possit.*

D. 36.1.56 (54) (Pap. 19 *quaest.*): ... *cum enim de conferendis bonis fratribus ab emancipato filio quaereretur, praecipuum autem, quod in castris fuerit acquisitum militi, relinqui placeret, consultus imperator sumptus, quos miles fecerat, non ex eo tantummodo patrimonio, quod munus collationis pati debuit, sed pro rata etiam castrensium pecuniae decedere oportere constituit.*

D. 41.3.4.1 (Paul. 54 *ed ed.*): *Usucapere potest scilicet pater familias; filius familias [et maxime] miles in castris acquisitum usucapiet.*

D. 38.2.3.6 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Patronus contra ea bona liberti non admittitur, quae in castris sunt quaesita.*

Inst. 2.12 pr.: ... *qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent... exceptis... militibus, qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere... ex hoc intellegere possumus, quod in castris adquisierit miles, qui in potestate patris est, neque ipsum*

non manca di far cenno ad un mutamento avvenuto, ad opera di Adriano, nella determinazione dei beneficiari del privilegio: *postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id est veteranis, concessum est.*

¹¹ L. c. 159 s.

patrem adimere posse... sed scilicet proprium eius esse id quod in castris adquisierit.

Del passo di Ulp. *reg.* dice l'Albertario¹² che esso ha per fonte o Gaio o un'opera di Ulpiano non posteriore a Settimio Severo. A me non sfugge « la singolare composizione di quest'opera postclassica »¹³, ma sta di fatto che essa è un'opera postclassica. Se non erro, l'Albertario dà per dimostrato quel che invece deve dimostrare: il che è un metodo poco raccomandabile. Quale che possa essere stata la fonte del frammento in questione, si tratta sempre di un frammento che compare in una elaborazione delle scuole postclassiche e che non può dimostrarsi in sé e per sé non derivante dalla penna di Ulpiano, di un giurista cioè che scrisse durante e dopo il regno di Settimio Severo¹⁴.

Il frammento di Paolo fa parte del suo commentario all'editto, che — giusta la buona congettura del Fitting¹⁵ — fu completato prima del 195. Opportunamente lo nota l'Albertario¹⁶ e possiamo anche giudicare sufficiente questa dimostrazione.

Ma le affermazioni dell'Albertario¹⁷ divengono inammissibili innan-

¹² L. c. 161.

¹³ Le opinioni sono, come è ben noto, varie. Mentre vi è chi ancora ritiene che i *tituli ex corpore Ulpiani* altro non siano che il *liber singularis regularum*, di cui riportano qualche frammento i Digesti (v. KÜBLER, *Geschichte des röm. Rechts* [Erlangen 1924] 281), la tesi della compilazione postclassica è ormai generalmente accolta. Sul materiale della compilazione si concentrano oggi le discussioni. Per l'ARANGIO-RUIZ (*BIDR.* 30 [1920] 178 s.) l'operetta sarebbe essenzialmente una epitome delle Istituzioni di Gaio; l'ALBERTARIO (*BIDR.* 32 [1921] 73 s.) ritiene invece che essa sia essenzialmente composta di brani tratti da opere elementari di diritto scritte da Ulpiano; lo SCHULZ (*Die epitome Ulpiani* [Bonn 1926]) accetta la tesi dell'Albertario, ma pone in rilievo che un certo numero di frammenti è derivato anche dalle Istituzioni gaiane. Io aderisco all'opinione dello Schulz (v., per una conferma testuale della sua tesi, GUARINO, in *ZSS.* 61 [1941] 62 nt. 14, 15).

¹⁴ Ulp. *reg.* 20.10 fa invece sorgere il problema opposto: come mai un frammento di Ulpiano (il quale, come vedremo, parla anche dei donativi come facenti parte del *peculium castrense*) si esprime in questa maniera incompleta? come mai un passo di un'operetta postclassica non parla dei donativi, ma si limita all'*id, quod in castris adquisitum est*? Al che, peraltro, è agevole rispondere che in questo punto si riferisce il contenuto della costituzione di Augusto istitutiva del trattamento speciale per il *peculium castrense*: sarebbe stato anacronistico ed arbitrario parlare anche dei donativi.

¹⁵ *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*² (Halle 1908) 84.

¹⁶ L. c. 162.

¹⁷ L. c. 162.

zi al passo di Ulpiano. Si tratta di un passo *ad edictum* ed è indiscusso che il commentario edittale di Ulpiano è posteriore al 200¹⁸, ma l'Albertario si richiama alla tesi del Mommsen¹⁹, che l'opera dovette essere in parte elaborata prima della morte di Settimio Severo, per sostenere che il frammento in questione è da considerarsi esponente della prima stesura. Anche in tal caso si volta in dimostrazione il *quod erat demonstrandum* e non si avverte l'inverosimiglianza di ciò: che Ulpiano, rielaborando il suo commentario dopo il 200, non si sia preoccupato di correggere una affermazione superata, né si sia ricordato della recente riforma di Settimio Severo e Caracalla per cogliere l'occasione di far menzione della loro costituzione innovatrice.

Un altro tentativo poco felice è quello svolto dall'Albertario²⁰ a proposito del passo delle Istituzioni giustinianee.

Il Ferrini²¹ ha congetturato che, in questo punto, le Istituzioni siano state ricalcate per una prima parte su Gaio, per una seconda parte, a cominciare da *ex hoc intellegere*, su Marciano. Non interessa, in questo momento, discutere l'ipotesi del Ferrini. Essa è aversata tuttavia dall'Albertario, il quale sostiene che anche la seconda parte del passo è di derivazione gaiana e si basa, per dimostrarlo, su qualche argomento di lessico, che fa appunto pensare al Gaio delle Istituzioni²².

Non mi pare che la dimostrazione dell'Albertario in proposito sia molto forte, per quanto sia doveroso riconoscere che poco robusta è anche l'argomentazione del Ferrini²³. In ogni caso, interessa rilevare quanto segue. A proposito di *nec non*, nella prima parte, che non è di stile gaiano, l'Albertario afferma che « si può benissimo pensare ad una modificazione dovuta ai compilatori », e, circa il *vel aliter inquietare* della seconda parte, egli nega che si tratti di una espressione marcianea, ma sostiene che siamo invece in presenza di una « intrusione dei compilatori, i quali di questo verbo abusano ».

Dunque, i compilatori hanno messo mano ad Inst. 2.12 pr. Ma allora perché essi non hanno introdotto, almeno nella seconda parte, la menzione dei donativi, che nei Digesti sono andati interpolando a de-

¹⁸ FITTING, *Alter und Folge* cit. 104.

¹⁹ ZSS. 9 (1888) 101 s.

²⁰ L. c. 160 s.

²¹ *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere* 2 (Milano 1929) 366.

²² « *Ex quo intellegere possumus* richiama il gaiano *unde intellegimus* (cfr. ad es. Gai 2.20); a Gaio fanno pensare *si quidem—si vero scilicet: perinde ac si* ».

²³ V. *infra* n. 6, una più ampia discussione sul punto.

stra ed a sinistra? *Id est veteranis* è una caratteristica intrusione compilatoria: perché i commissari giustiniani si sono astenuti dal fare l'altra, più necessaria, almeno a prima vista? Evidentemente — io rispondo — perché essi vedevano il passo sotto la sua vera luce, che all'Albertario è forse sfuggita; sotto la sua vera luce di *excursus* storico circa il *peculium castrense* come prodotto delle costituzioni imperiali²⁴, nel quale sarebbe stato erroneo ed inopportuno introdurre la menzione dei donativi, perché questi non furono elevati ad oggetto del peculio castrense da nessuna costituzione imperiale²⁵.

4. — Rimarrebbero da esaminare tutti i testi, i quali parlano, anziché (o oltre che) dell'*id, quod in castris acquisitum est*, dell'*a patre donatum*: testi che l'Albertario si sforza di datare come posteriori al 198²⁶. Ma non occorre, evidentemente, al mio assunto combattere anche su questo punto le asserzioni dell'Albertario, la cui tesi — dopo le osservazioni da me fatte in precedenza — non si avvantaggerebbe neanche se si accettassero senz'altro le date attribuite ai testi del secondo gruppo.

Occorre notare, tuttavia, che è per lo meno dubbio che tutti i passi che parlano dei donativi siano di data posteriore al 198.

Dubbi sorgono inevitabilmente in ordine a:

D. 49.17.4 pr. (Tertull. *l.s. de castr. pec.*): *Miles praecipua habere debet, quae tulit secum in castra concedente patre.*

Il testo di Tertulliano non è databile con precisione, come rico-

²⁴ V. *retro* nt. 10.

²⁵ Abbiamo lasciato da parte il brano delle *quaestiones* di Papiniano, tratto da una opera che il KRÜGER (*Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*² [München-Leipzig 1912] 198) sostiene composta tra il 193 e 198, ma che il FITTING (*Alter und Folge* cit. 74 s.) ritiene scritta, negli ultimi libri, tra il 198 e il 211. L'ALBERTARIO (161 s.) evita di entrare nel merito della divergenza e crede di aver tagliato la testa al toro, notando che, in ogni caso, il nostro frammento non appartiene agli ultimi libri dell'opera di Papiniano. Ma avrebbe Papiniano ommesso di correggere un'affermazione superata, contenuta nei primi libri, al momento di completare l'opera?

²⁶ Essi sono: D. 49.17.4 pr. (Tertull. *l.s. de castr. pec.*), D. 40.5.23.2 (Pap. 9 *resp.*), D. 24.1.3.4 (Ulp. 32 *ad Sab.*), D. 49.17.6 (Ulp. 32 *ad Sab.*), D. 49.17.3 (Ulp. 8 *ad leg. Jul. et Pap.*), D. 49.17.11 (Macer 2 *de re mil.*), Paul. *sent.* 3.4A.3, CI. 3.36.4 (Alexander, a. ?), CI. 9.49.3 (Alexander, a. 226), CI. 12.36(37).1.1 (Alexander, a. 223).

noscono e il Krüger²⁷ e il Fitting²⁸, ma l'Albertario²⁹ osserva che « nulla vieta di poterlo datare dopo il 198 ». In verità, per dar credito alla tesi sostenuta dall'eminente romanista, occorrerebbe anche stavolta qualcosa di più: che vi fossero elementi per indurre necessariamente a datare il testo dopo il 198.

Nulla vieta che il testo sia datato dopo il 198, ma nulla vieta, anche, che esso sia datato prima di tale anno. È quanto basta, questa incertezza, per aggiungere un altro elemento al nostro scetticismo riguardo alla tesi dell'Albertario.

Né va tralasciato di ripetere, a proposito, di questo secondo gruppo di testi, l'osservazione già fatta: è sorprendente che tutti i brani di questo gruppo non facciano alcun cenno della asserita « riforma » avvenuta a pochi o pochissimi anni di distanza ad opera di Severo e Caracalla³⁰. Tertulliano, in un'opera monografica sull'argomento, scritta (anche a voler seguire l'ipotesi dell'Albertario) a pochissima distanza dalla presunta riforma, parla addirittura, a proposito del *peculium castrense*, dei soli beni *quae (miles) tulit secum in castra concedente patre*.

II

5. — Esposte le ragioni che rendono inaccettabile la tesi Fitting-Albertario, non rimane da credere se non che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* — ampliamento che indubbiamente vi fu — sia stato dovuto ad un processo di evoluzione attuatosi, entro il periodo classico, nella giurisprudenza romana.

La nostra ipotesi non è solamente imposta dalla inverosimiglianza e dalla indimostrabilità della teoria proposta dal Fitting e caldeggiata dall'Albertario, ma è quella che — come si vedrà subito — maggiormente è consona allo stato delle fonti, maggiormente si adatta a spiegare il tenore dei testi conservati dalla compilazione o pervenutici altrimenti.

Vero è che si potrebbe senz'altro opporre alla nostra teoria che anch'essa risulta inverosimile, perché non deve essere credibile che, in una materia tanto accuratamente sorvegliata dalle costituzioni imperiali, la giurisprudenza abbia potuto lavorare liberamente ed in una maniera

²⁷ *Geschichte* cit. 226 s.

²⁸ *Alter und Folge* cit. 78 s.

²⁹ *L. c.* 164.

³⁰ *V. retro* n. 3.

tanto notevole. Senonché va notato che la nostra tesi si impone proprio perché inaccettabile è la tesi contraria del Fitting e dell'Albertario; i segni, anche se vaghi, di una certa evoluzione giurisprudenziale rimangono nei testi che abbiamo sott'occhio. Il nostro compito non può non essere, dunque, che quello di sforzarci di capire il perché di questo progressivo ampliamento dall'oggetto del *peculium castrense*, attuato nel corso dell'epoca classica dalla prassi giurisprudenziale romana.

Vediamo, dunque, in primo luogo, di riprendere e, se necessario, di approfondire l'esame dei testi a nostra disposizione, per cercar di intravedere, nei limiti del possibile, le tappe di questa evoluzione giurisprudenziale, che noi sosteniamo.

6. — Un primo gruppo di testi, classici e postclassici, fissa — come già si è visto³¹ — i momenti originari dell'istituto del *peculium castrense* e concordemente afferma che l'oggetto di esso era solo ed esclusivamente l'*id, quod in castris acquisitum est*: Inst. 2.12 pr., Ulp. reg. 20.10. Dato che detti testi si riferiscono, esplicitamente o implicitamente, alla introduzione del nostro istituto nel mondo delle relazioni giuridiche, è evidente che non interessa molto stabilire l'epoca in cui furono scritti, purché si sia d'accordo circa la genuinità delle notizie in essi riportate.

Soprattutto è importante:

Inst. 2.12 pr.: *Non tamen omnibus licet facere testamentum. statim enim hi, qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent, adeo quidem ut, quamvis parentes eis permiserint, nihilo magis iure testari possint: exceptis [his quos antea enumeravimus et praecipue] militibus qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere. quod quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate divi Augusti quam Nervae nec non optimi imperatoris Traiani, postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia [, id est veteranis,] concessum est. [itaque si quidem fecerint de castrensi peculio testamentum, pertinebit hoc ad eum quem heredem reliquerint: si vero intestati decesserint nullis liberis vel fratribus superstitibus, ad parentes eorum iure communi pertinebit]. ex hoc intellegere possumus, quod in castris adquisierit miles, qui in potestate patris est, neque ipsum patrem adimere neque patris creditores id vendere [vel*

³¹ Cfr. retro n. 3.

aliter inquietare] neque patre mortuo cum fratribus esse commune, sed scilicet proprium eius esse id quod castris adquisierit, quamquam iure civili omnium qui in potestate parentum sunt peculia perinde in bonis parentum computantur, ac si servorum peculia in bonis dominorum numerantur [exceptis videlicet his, quae ex sacris constitutionibus et praecipue nostris propter diversas causas non adquiruntur]. praeter hos igitur, qui castrense peculium [vel quasi castrense] habent, si quis alius filiusfamilias testamentum fecerit, inutile est, licet suae potestatis factum decesserit.

Come già ho dovuto rilevare dianzi³², questo passo delle Istituzioni è stato fortemente toccato dalla mano dei compilatori. Non occorre spendere parole per dimostrare l'introduzione di *exceptis his — praecipue, exceptis videlicet — adquiruntur* e *vel quasi castrense*: essa è, si può dire, universalmente ritenuta e ne conviene, da ultimo, il Ferrini³³. Insiticio è, molto probabilmente, l'esplicativo *id est veteranis* e non è improbabile che il non gaiano *nec non* (*nec non optimi imperatoris Traiani*), che si legge nel terzo periodo, sia di marca compilatoria.

Le alterazioni dell'originario contesto o degli originari contesti non si arrestano qui. E per avvedersene gioverà finalmente toccare la questione, lasciata sinora insoluta, circa la provenienza del frammento che abbiamo sott'occhio.

L'ipotesi del Ferrini circa la provenienza gaiana della prima parte, sino a *concessum est*, è molto verosimile e sostenuta da buoni argomenti. Meno solide sono, circa la seconda parte, le congetture, sia del Ferrini, il quale la riferisce a Marciano, che dell'Albertario, secondo cui la provenienza rimane gaiana. Per il Ferrini gli indizi si riducono a tre: *pertinebit hoc, ex hoc intellegere* e specialmente *aliter inquietare* (che non appare se non in Ulpiano, Paolo, Marciano e Macro); ma di essi indizi il più impressionante è scalzato dall'Albertario, che attribuisce *vel aliter inquietare* ai compilatori³⁴.

Io ritengo, tuttavia, che la seconda parte non possa essere stata

³² Cfr. *retro* n. 3.

³³ *Opere cit.* 366.

³⁴ *L. c.* 161: « *Id inquietare* è la frase gemella di *facultates inquietari* che si incontra in una costituzione costantiniana (CL. 10.7.1 pr.) ». All'appunto di carattere formale può aggiungersi, a mio parere, un rilievo di natura sostanziale: è improbabile che l'autore classico abbia voluto accennare, oltre che alla *bonorum venditio*, anche agli altri mezzi (tanto rari) di esecuzione patrimoniale.

scritta dallo stesso autore della prima e che appunto perciò l'opinione del Ferrini sia preferibile a quella del suo contraddittore.

Tralasciamo per un momento il periodo *itaque si quidem pertinebit* ed avviciniamoci al resto, da *ex hoc intellegere a numerantur*. Non credo che la stessa persona che ha parlato sinora dei *milites, qui in potestate parentum sunt*, al plurale, passi a dire: *ex hoc intellegere possumus quod in castris adquisierit miles, qui in potestate patris est* . . . A parte la ripetizione, il passaggio dall'uso del plurale a quello del singolare fa intuire che l'autore di questo passo non sia Gaio, ma un altro; dunque, presumibilmente, Marciano.

Sicuramente alterato è il periodo *ex hoc intellegere — numerantur*, che io ritengo anzi totalmente insiticio. L'alterazione è evidentissimamente provata da *nullis liberis vel fratribus superstitibus*: morto il *filius familias miles* senza testamento, il *peculium castrense* di lui andrebbe a finire anzitutto in mano ai *liberi*, poi in mano ai fratelli e subordinatamente nelle tasche del padre. Ma ciò — come già è stato rilevato³⁵ — è nettamente contrario al sistema classico, nel quale i beni castrensi del *miles* morto intestato tornavano automaticamente in mano del *pater familias*: *si filius familias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri deferuntur*³⁶.

Ora, io ritengo che non i compilatori abbiano inserito nel periodo classico *nullis — superstitibus*, ma che tutto il periodo sia opera postclassica, e ciò per la considerazione seguente: che proprio Giustiniano, quando dispose che tutti i beni avventizi dei *fili familiarum* seguissero le sorti dei *bona materna* e dei *lucra nuptialia*, e fossero perciò trasmissibili ereditariamente (in mancanza di testamento) ai *liberi* ed ai *fratres*, prima ancora che al *pater familias*, eccettuò esplicitamente da questo regime il *peculium castrense*.

CI. 6.61.6 (a. 529): . . . *exceptis castrensibus pecuniis, quorum nec usumfructum patrem vel avum vel proavum habere veteres leges concedunt: in his enim nihil innovamus, sed vetera iura intacta servamus*.

Se Giustiniano non ha toccato il periodo incriminato delle Istituzioni, è evidente che l'alterazione è stata fatta prima di lui, da lettori postclassici del testo genuino. Il carattere dell'attività delle scuole

³⁵ FITTING, *Castrense peculium* cit. 341 s. e ivi citazioni dell'antecedente dottrina.

³⁶ D. 49.17.2 (Ulp. 67 *ad ed.*). Cfr. anche D. 35.2.18 pr., D. 35.2.14 pr., D. 35.2.19.3.

postclassiche, in generale — attività che non era di interpolazione, ma piuttosto di commento, di chiarimento o di sunto — rende verosimile l'ipotesi che tutto il pezzo da *ex hoc intellegere* a *concessum est* sia una chiosa a Gaio (od a Marciano), incorporata posteriormente nel contesto.

Tutto il passo delle Istituzioni è palesissimamente in funzione delle notizie storiche che si leggono nei primi periodi. Tanto Gaio quanto Marciano (ammesso che quest'ultimo sia l'autore della seconda parte del testo) si riferiscono esclusivamente al contenuto delle costituzioni di Augusto, di Nerva e di Traiano, le quali tutte convenivano nel dire che il *filiusfamilias miles* era ammesso a disporre testamentariamente dell'*id, quod in castris adquisierit*. Il riferimento a quelle costituzioni è evidente non solo nel brano di Gaio, che è espressamente rivolto ad illustrarne il tenore, ma anche nel brano di Marciano, che è indubbiamente rivolto ad illustrarne la portata.

Una prima conclusione è, dunque, possibile. Da Augusto ad Adriano una concessione di privilegio fu fatta ai *filiis familiarum milites* (poi ai veterani): una concessione per cui essi potevano far testamento relativamente a ciò che *in castris adquisierint*. Questa concessione imperiale presuppone un uso anteriore ad Augusto (dunque, dell'epoca repubblicana) per cui tutto ciò che fosse *in castris adquisitum* costituiva, per il *filiusfamilias miles*, almeno sino all'epoca della smobilitazione, una sorta di peculio: ciò per necessità di cose, dato che non era possibile al *pater familias* (a rigor di diritto, proprietario di tutto ciò che il figlio venisse acquistando sotto le armi) di assumere sotto il suo controllo gli oggetti che il *filius familias* fosse andato raccogliendo. La concessione imperiale consistette nel riconoscere al *filiusfamilias* la capacità di testare sopra questi oggetti, acquisiti a prezzo di personali fatiche non scevre di rischio, e quindi implicitamente nell'ammettere che il *filiusfamilias* esercitasse sugli oggetti in parola non pur atti di amministrazione, ma anche atti di disposizione *inter vivos*.

7. — Un secondo gruppo di testi, tutti appartenenti a giuristi classici, si riferisce esclusivamente all'*id, quod in castris adquisitum est*, ma senza adottare esplicitamente la terminologia *peculium castrense*: D. 38.17.10 pr. (Pomp.), D. 49.17.18.5 (Maecian.), D. 29.1.29.3 (Marcell.), D. 38.2.3.6 (Ulp.), D. 41.3.4.1 (Paul.), D. 36.1.56 (54) (Pap.).

D. 38.17.10 pr. (Pomp. 2 sc.): ... *de his, quae in castris adquisierit, ...*

D. 49.17.18.5 (Maecian. 1 *fideic.*): *Sed nec cogendus est pater*

propter aes alienum quod filius peculii nomine, quod in castris adquisiit, fecisse dicetur, de peculio actionem pati.

D. 29.1.29.3 (Marcell. 10 dig.): ... *exceptis his rebus, quas in castris adquisisset, ...*

D. 41.3.4.1 (Paul. 54 ad ed.): ... *in castris adquisitum ...*

D. 38.2.3.6 (Ulp. 41 ad ed.): ... *Patronus contra ea bona liberti non admittitur quae in castris sunt quaesita.*

D. 36.1.56 (54) (Pap. 19 quaest.): ... *cum enim de conferendis bonis fratribus ab emancipato filio quaereretur, praecipuum autem, quod in castris fuerit adquisitum militi, relinqui placeret, consultus imperator sumptus, quos miles fecerat, non ex eo tantummodo patrimonio, quod munus collationis pati debuit, sed pro rata etiam castrensis pecuniae decedere oportere constituit.*

Come dicevo, i passi su riportati — che provengono da autori vissuti sia prima che dopo il 200 e da opere scritte, probabilmente, anche dopo il 198³⁷ — si accordano nel parlare del solo *id, quod in castris adquisitum est*, ma si accordano anche nel non adoperare la terminologia *castrense peculium*. Anche se Meciano (in D. 49.17.18.5) parla di *peculium, quod in castris adquisiit*, la nostra osservazione è esatta: tutto ciò che forma un coacervo separato di beni è definito e definibile come *peculium, pusilla pecunia*, ma altro è dire « *peculium, quod (filius familias) in castris adquisiit* », altro è dire che questo peculio è « *peculium castrense* ». Non diversamente parla Ulpiano (reg. 20.10) di un *peculium, quod (filius familias) in castris adquisivit*. Si noti, infine, che Papiniano (D. 36.1.56) piuttosto che parlare di *castrense peculium*, discorre di *castrensis pecunia*: la locuzione tecnica non ricorre ancora, relativamente al *quod in castris adquisitum est*.

Dalle note su esposte non è il caso di trarre alcuna affermazione recisa. È tuttavia possibile avanzare un rilievo di una certa importanza: i giuristi classici non parlavano senz'altro di *peculium castrense* a proposito dell'*id, quod in castris adquisitum est*. La terminologia venne man mano emergendo nel corso del secondo secolo, posteriormente ad Adriano: il *peculium, quod in castris adquisivit* di Meciano diventa la *castrensis pecunia* del breviloquente Papiniano e soltanto Marciano (se da lui è tratto l'ultimo periodo di Inst. 2.12 pr.) parla con sicurezza di *peculium castrense*, in un senso tecnico³⁸, a proposito del solo *id, quod filius familias in castris adquisivit*.

³⁷ V. retro n. 3.

³⁸ Cfr. Inst. 2.12 pr. i. f. Ma non è improbabile che l'ultimo periodo di Inst.

Sin d'ora vi è motivo per congetturare che di *castrense peculium*, con significato divenuto tecnico, i giuristi romani non ebbero a parlare se non quando si giunse a considerare sottratto (entro certi limiti) alla disposizione del *pater familias* anche l'*id quod eunti ad militiam donatum est*.

8. — E difatti, se si guardano i testi che rimangono, si noterà che la terminologia *peculium castrense* appare in essi come quella che è stata coniata per esprimere un concetto di fronte al quale erano ormai insufficienti frasi come *id, quod in castris adquisitum est* o *peculium, quod in castris adquisitum est*.

I passi di questo terzo gruppo sono i seguenti:

D. 49.17.4 pr. (Tertull. *l.s. de castr. pec.*): *Miles praecipua habere debet, quae tulit secum in castra concedente patre.*

D. 40.5.23.2 (Pap. 9 resp.): *...nec ob eundem errorem cetera, quae pater in militiam profecturo filio donavit, fratri, qui mansit in potestate, conferenda, cum peculium castrense filius etiam inter legitimos heredes praecipuum retineat.*

D. 49.17.15 pr. (Pap. 35 quaest.): *Pater militi filio reverso quod donat, castrensis peculii non facit [sed alterius peculii, perinde ac si filius nunquam militasset]*³⁹.

D. 24.1.3.4 (Ulp. 32 ad Sab.): *Secundum haec si mater filio, qui in patris potestate esset, donet, nullius momenti erit donatio, quia patri quaeritur: sed si in castra eunti filio dedit, videtur valere, quia filio quaeritur et est castrensis peculii.*

D. 49.17.4 (Ulp. 8 ad leg. Iul. et Pap.): *Si mulier filio viro militi ad castrense [vel militares forte]⁴⁰ res comparandas reliquerit pecuniam, utique castrensi peculio ea quae comparantur adnumerari incipiunt.*

2.12 pr. sia stato scritto a mo' di conclusione, dai compilatori, cui va attribuita la frase precedente (v. *retro* n. 6).

³⁹ L'atetesi è segnata dall'ALBERTARIO, *l.c.* 161 nt. 1 cui aderisco. Non adirei, invece, all'idea dell'Albertario, per cui il testo, così depurato, non fa più intendere che la donazione, se anziché fatta *militi filio reverso* fosse stata fatta *filio in castra eunti*, sarebbe stata *castrensis peculii*. « Ammesso che il donativo paterno non entra nel peculio castrense — così ragiona l'Albertario — ne consegue la nullità della donazione, non già la destinazione della cosa donata al *peculium profectivum* ». Ma tutto ciò non esclude che, ammesso che il donativo paterno sia fatto al *filius familias* « *eunti in castra* », esso entri a far parte del *peculium castrense*. Altrimenti, che c'entra la menzione del *peculium castrense*?

⁴⁰ Cfr. ALBERTARIO, *l.c.* 163 nt. 2.

CI. 3.36.4 (Alexander, a. ?): *Si filius familias fuisti et res mobiles vel se moventes, quae castrensis peculii esse possunt, donatae tibi a patre sunt, eas quoque in cetero peculio castrensi non communes cum fratribus tuis habes.*

CI. 9.49.3 (Alexander, a. 226): *Si filius tuus, cum esset in tua potestate, in insulam deportari meruit, peculium eius nec quod in castris adquisiuit [vel] (nec)⁴¹ quod ei militaturo donasti auferri tibi debet.*

CI. 12.36(37).1.1 (Alexander, a. 223): *Peculio autem castrensi cedunt res mobiles, quae eunti in militiam a patre vel a matre aliisque propinquis vel amicis donatae sunt, item quae in castris per occasionem militiae quaeruntur⁴².*

D. 49.17.11 (Macer 2 de re mil.): *Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in [militia agenti] (militiam eunti)⁴³ donatum est vel quod ipse filius familias in militia adquisiit.*

Paul. sent. 3.4 A.3: *Castrense enim peculium est quod proficiscenti ad militiam datur⁴⁴.*

È, per così dire, una graduazione crescente di testi, la quale mostra, forse, come la creazione della teoria del *castrense peculium* da parte della giurisprudenza romana sia stata intimamente connessa col disancorarsi dell'istituto dalle strettoie delle costituzioni imperiali e con l'ammissione in esso delle *res, quae in castra eunti donatae sunt*.

Le costituzioni imperiali avevano istituito un regime speciale per l'*id, quod (filius familias miles) in castris adquisierit*. Questo regime di privilegio fu mantenuto durante più di un secolo, per via di successive rinnovazioni, sino ad Adriano. Quest'ultimo — come vedremo meglio in appresso⁴⁵ — trasformò, con una serie di adeguate riforme, il regime eccezionale dei *milites* in un vero e proprio organico istituto, che visse da allora in poi di vita giuridica sua propria. Fu allora che la giurisprudenza poté entrare in azione e sviluppare progressivamente, attraverso il lavoro di un altro secolo, il nuovo istituto, cui dette il nome di *pecu-*

⁴¹ Cfr. ALBERTARIO, *l.c.* 164 nt. 1.

⁴² Per la critica di questo testo, v. *infra* n. 10.

⁴³ Cfr. FITTING, *Castrense peculium* cit. 43 s.; ALBERTARIO, *l.c.* 163 nt. 3.

⁴⁴ Cfr. anche: D. 49.17.6 (Ulp. 32 ad Sab.): *Plane si mihi proponas ad castra eunti marito uxorem servos donasse, ut manumittat et habiles ad militiam liberos habeat, potest dici sua voluntate sine patris permisso manumittentem ad libertatem perducere.* Ma v., su questo testo, BISELER, in ZSS. 52 (1932) 41.

⁴⁵ *Infra* n. 13.

lium castrense per averlo reso, sotto certi profili, analogo, sebbene tutt'altro che identico, al *peculium profectitium* del *filius familias*.

III

9. — Ma prima di venire a questa fase ricostruttiva della nostra indagine, occorre sgombrare il campo da qualche ulteriore elemento di confusione o di dubbio.

Alla luce del punto fermo dianzi posto — e cioè della constatazione che l'ampliamento del *peculium castrense* fu dovuto non ad una riforma imperiale, ma alla elaborazione della giurisprudenza classica — bisogna riesaminare, sia pure in breve, l'elenco delle *res* che potevano far parte del *castrense peculium*.

A me pare di poter ritenere che, nel corso dell'epoca classica, si affermò come oggetto del *castrense peculium*:

- 1) *Id, quod in castris acquisitum est,*
- 2) *Id, quod in militiam eunti a patre vel a matre aliisque propinquis vel amicis donatum est,* purché non si trattasse di *praedia,*
- 3) in forza di una costituzione di Adriano, la eredità della moglie.

A) L'oggetto primo ed originario, la considerazione del quale mosse Augusto ed i suoi successori ad emanare disposizioni di privilegio per i *milites*, nonché, a partire da Adriano, per i *veterani*, fu *Id, quod in castris acquisitum est.*

È evidente che questa formula ricorse e si ripeté sostanzialmente immutata in tutte le successive costituzioni imperiali. Dato il suo carattere generico, alla giurisprudenza toccò di specificarla, indicando quali fossero gli oggetti in essa compresi e quali oggetti non potessero essere in essa inclusi. E la giurisprudenza classica, stante il carattere di mero privilegio della concessione⁴⁶, assolse egregiamente il suo compito, astenendosi rigorosamente da ogni interpretazione a carattere estensivo⁴⁷.

Appunto in forza della necessità di non interpretare estensivamente la locuzione « *id, quod in castris acquisitum est* » sarebbe stato arbitrario l'operato della giurisprudenza classica se realmente avesse, di sua iniziativa, fatto rientrare nella categoria non solo l'eredità proveniente del *commilitone*, ma anche quella del *commilitone agnato*. È evidente

⁴⁶ *Amplius infra* n. 13.

⁴⁷ Cfr.: D. 1.3.14 (= D. 50.17.141 pr.) (Paul. 54 ad ed.): *Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias.*

che i testi i quali accennano all'eredità del commilitone agnato, dato che non si riferiscono ad alcuna particolare statuizione imperiale per cui essa s'avesse a considerare inclusa nel peculio del *filius familias miles*, sono fortemente sospetti di non genuinità. L'eredità del commilitone agnato, anche se devoluta durante il servizio militare del *filius familias*, non può dirsi *in castris adquisitum*, perché il dante causa non è entrato in relazione col *filius familias* « *per occasionem militiae* », ma è invece *ante notus*. L'Albertario⁴⁸ ha molto acutamente avvertito l'illogicità di interpretazione, per cui entra a far parte dell'*in castris adquisitum* anche l'eredità del commilitone agnato ed ha attaccato con grande vigore e con ottimi argomenti i testi relativi, dimostrando che essi esprimono una innovazione postclassica⁴⁹.

10. — B) In un secondo tempo, in virtù di una serie di impulsi che esamineremo particolarmente appresso⁵⁰, la giurisprudenza romana credette opportuno di ammettere a far parte del *peculium castrense* anche i doni fatti al *filius familias* in occasione della sua partenza per il campo.

Unica condizione limitativa: che non si trattasse di *praedia*:

CI. 3.36.4 (Alexander, a. ?): *Praedia autem, licet eunti tibi in castra filio pater donaverit, peculii castrensis non sunt*⁵¹.

All'avviso della comune dottrina⁵², che non importasse da qual persona fosse proveniente il dono, si è opposto l'Albertario⁵³ sostenendo, sulle tracce di un cenno del Bonfante⁵⁴, che fossero esclusi, nel diritto classico, i donativi provenienti dagli amici. Io ritengo, tuttavia, che entrassero a far parte del *peculium castrense* non solo i doni del padre, della madre e di ogni altro parente o affine, ma anche i doni degli amici.

⁴⁸ L. c. 167 s.

⁴⁹ I testi esaminati sono D. 49.17.19 pr. (Tryph. 18 *disp.*), CI. 12.36(37).4 (Gord.), D. 49.17.5 (Ulp. 6 *ad Sab.*), D. 49.17.8 (Ulp. 45 *ad Sab.*) [su questo testo v. però *infra* n. 10].

⁵⁰ Cfr. *infra* n. 14, 15.

⁵¹ *Amplius* sul punto FITTING, *Castrense peculium* cit. 74 s. e citazioni di fonti *ivi*.

⁵² FITTING, *Castrense peculium* cit. 75.

⁵³ L. c. 165 s.

⁵⁴ *Corso di diritto romano* 1. *Diritto di famiglia* (Roma 1925) 104.

I testi son pochi, ma chiari:

CI. 12.36(37).1.1 (Alexander, a. 223): *Peculio autem castrensi cedunt quae eunti in militiam a patre vel a matre aliisque propinquis vel amicis donata sunt, item quae in castris per occasionem militiae quaeruntur.*

Paul. sent. 3.4 A.3: *Castrense enim peculium est quod in castris adquiritur vel quod proficiscenti ad militiam datur.*

D. 49.17.8 (Ulp. 45 ad ed.): *Si forte uxor vel cognatus vel quis alius non ex castris notus filio familias donaverit quid vel legaverit et expresserit nominatim, ut in castrensi peculio habeat: an possit castrensi peculio adgregari? et non puto: veritatem enim spectamus, an vere castrensis notitia [vel affectio] fuit, non quod quis finxit.*

L'Albertario vuol negar fede a questa concorde attestazione di fonti, sostenendo l'interpolazione di *uxor vel cognatus vel* e di *alius* in D. 49.17.8⁵⁵ e l'inserzione di *vel amicis* in CI. 12.36(37).1.1: quanto al testo delle Sentenze di Paolo, si tratta di un testo postclassico, che avvalorava la tesi della non classicità di *vel amicis*⁵⁶.

Per D. 49.17.8, l'opinione dell'Albertario non mi pare assolutamente sostenibile: nessuna ragione milita a favore dei sospetti di interpolazione da lui avanzati⁵⁷. Il testo è sostanzialmente e formalmente genuino (salva l'inserzione di *vel affectio*) e prova di per sé che, in epoca classica, chiunque era in grado di far doni al *filius familias* partente per il campo, in modo che essi entrassero a far parte del suo *peculium castrense*.

Del *vel amicis* di CI. 12.36(37).1.1 l'Albertario vuole sbarazzarsi mediante il confronto con:

D. 49.17.11 (Macer 2 *de re mil.*): *Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in [—] (militiam eunti) donatum est...*

Ora io non vedo, in realtà, perché, nel confronto tra D. 49.17.11

⁵⁵ L. c. 170.

⁵⁶ L. c. 166.

⁵⁷ L'Albertario non adduce alcun argomento esegetico nello scritto riprodotto in *Studi di Diritto romano* 1.157 s. A p. 170 egli asserisce che «la interpolazione dell'accenno all'*uxor* e al *cognatus* è dimostrata da ciò che dice un testo genuino (D. 49.17.6)», ma non si vede come la dimostrazione sia data dall'esegesi che egli compie, a p. 175 s., di D. 49.17.6. Nella prima stesura del suo studio (*Appunti sul peculio castrense*, in *BIDR.* 38 [1931] 5 s.) egli dedica maggior numero di parole (15 s.) a D. 49.17.8, ma — a mio modesto parere — senza maggior fortuna. Probabile è, nel testo in esame, l'interpolazione di *vel affectio*, additata dall'Albertario.

e CI. 12.36(37).1.1, debba aver prevalenza il primo sul secondo e non il secondo sul primo: l'interpolazione privativa di un *vel amicis* nel frammento di Macro è non meno lecitamente concepibile dell'interpolazione positiva di *vel amicis* nel rescritto di Alessandro. E poiché D. 49.17.8 dimostra che realmente i donativi potevano provenire anche dai non parenti, è chiaro che la genuinità di *vel amicis* in CI. 12.36(37).1.1 diviene sensibilmente più probabile⁵⁸. Una volta tanto (nè, del resto, si tratta di cosa tanto rara) il testo postclassico (Paul. *sent.* 3.4 A.3) riflette il diritto classico⁵⁹.

11. — C) In forza di una costituzione di Adriano, entrò a far parte del *peculium castrense* anche l'eredità lasciata al *filius familias miles* dalla moglie.

D. 49.17.13 (Pap. 16 *quaest.*): *Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem instituerat filium (familias), extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri.*

D. 49.17.16 pr. (Pap. 19 *resp.*): *Dotem filio familias datam vel promissam in peculio castrensi non esse respondi, nec ea res contraria videbitur ei, quod divi Hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit et hereditatem in castrense peculium habuisse. [nam hereditas adventicio iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus, qui sunt in avi familia, confertur.]*

La genuinità dei due testi è stata violentemente attaccata da due

⁵⁸ L'ALBERTARIO, *cit.* 166, fedele alla sua ipotesi della riforma di Severo e Caracalla, preferisce credere che essa sia meglio rappresentata nel testo di Macro (estratto da un'opera scritta subito dopo la morte di Caracalla), che non nel rescritto di Alessandro. Ma ormai sappiamo che riforma non vi è stata e, quanto alla preferenza per Macro, dimostrata dall'Albertario, abbiamo visto nel testo come essa sia ben poco giustificata. Si noti, oltre tutto, che il testo di Macro presenta addirittura una traccia del guasto, per opera del quale è avvenuta, come noi tendiamo a credere, la caduta di un *vel amicis*. L'originario *in militiam eunti* si è trasformato, nella redazione giustiniana, in un inammissibile *in militia agenti* (v. *retro* n. 8 e nt. 43): non è affatto improbabile che l'errore di scrittura onde è derivata questa alterazione abbia coinvolto le sorti di *vel amicis*, determinandone la scomparsa.

⁵⁹ E lo riflette meglio di quanto non faccia un testo di Tertulliano, che parla soltanto dell'*a patre donatum* (se questo significa *concedente patre*): cfr. D. 49.17.4 pr. (*retro* n. 8).

eminenti critici delle fonti, il Beseler⁶⁰ e l'Albertario⁶¹. Nel secondo sarebbe frutto di interpolazione tutto il pezzo *nec ea res — fin.* Per il primo viene proposta la ricostruzione che qui riferisco⁶²:

Divus Hadrianus rescripsit a filio familias milite, quem uxor heredem instituerat, servos hereditarios manumissos libertos eius factos non esse.

Anche su questo punto non mi pare di poter andare d'accordo con le conclusioni dell'Albertario. Come giustamente ha notato il Wolff H. J.⁶³, è fuori di discussione che l'uno e l'altro frammento di Papiniano abbiano subito dei rimaneggiamenti, ma la sostanza dei testi, almeno per quello che riguarda il *peculium castrense*, è ancora quella classica.

Non è verosimile — mi permetto di sostenere — che i compilatori abbiano capovolto nel fr. 13 il senso del rescritto di Adriano, né è verosimile che essi, nel fr. 16 pr., abbiano avuto in mente di citare un rescritto da loro falsificato. Giustiniano — non lo si dimentichi⁶⁴ — non aveva nessuna intenzione di apportare modificazioni alla teoria del *peculium castrense*: « *in his enim nihil innovamus, sed vetera iura intacta servamus* ». Che poi la modificazione sia stata operata nelle scuole post-classiche pregiustiniane, è opinione cui non può pensarsi nemmeno per un momento, a causa della sua evidente, alta assurdità.

Il coraggioso tentativo dell'Albertario, di estirpare una asserita forte singolarità dalla teoria classica del *castrense peculium*, non può essere seguito. Dobbiamo noi perciò tristemente concludere, con la dottrina dominante, che l'istituto classico del *peculium castrense* sia stato afflitto da una stridente anormalità, rappresentata dall'eredità della moglie?

Io credo di no. Non vedo proprio perché l'eredità della moglie debba essere riguardata come una anormalità inspiegabile nel sistema classico del *peculium castrense*. Si dice che essa non può figurarsi come *in castris acquisita*, perché la moglie non può dirsi persona venuta in relazione col *filius familias miles* « *per occasionem militiae* », ma è una persona *ante nota*. È giusto; ma perché doversi sforzare di far rientrare l'eredità della moglie nella categoria dell'*id, quod in castris acquisitum est*?

⁶⁰ *Studi Bonfante* 2.62; *Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen* 5.59.

⁶¹ *L. c.* 172 s.

⁶² ALBERTARIO, *l. c.* 174. Sostanzialmente conforme il BESELER, *l. c.*

⁶³ *ZSS.* 53 (1933) 366.

⁶⁴ *V. retro* n. 6.

L'*id, quod in castris adquisitum est* fu una categoria di beni, particolarmente determinata, cui Augusto ed i suoi successori, sino ad Adriano, concessero, nei riguardi del *filius familias* alle armi, uno speciale trattamento. Orbene, l'eredità lasciata dalla moglie al *filius familias miles* fu un'altra categoria di beni, cui Adriano concesse di usufruire dello stesso regime dell'*in castris adquisitum*. L'errore del Fitting⁶⁵ e di quanti lo hanno seguito è stato invece di voler fare ad ogni costo rientrare la seconda categoria, intesa come *species*, nel cerchio della prima, intesa come *genus*.

La disposizione di Adriano fu non meno una « ganz singulare und willkürliche Begünstigung der Soldaten »⁶⁶ di quanto non lo fu la disposizione di Augusto, relativa all'*id, quod in castris adquisitum est*: si tratta di due indipendenti concessioni di privilegio, e non si vede dunque perché l'una della essere giudicata singolare ed arbitraria nei confronti dell'altra. Augusto ed i suoi successori — lo si ricordi⁶⁷ — non crearono l'istituto del *peculium castrense*, ma stabilirono soltanto dei privilegi per i *militēs*: l'istituto giuridico del *castrense peculium* fu invece creato, dopo Adriano, dalla giurisprudenza classica, la quale cercò — come si vedrà fra poco — di stabilire un nesso logico tra tutte le sue parti, ma non poté giungere al punto di abolire la concessione adrianea al solo scopo di dar vigore universale al principio che il *peculium castrense* non può essere formato da lasciti provenienti da persone *ante notae*.

Se la concessione di Adriano è, dunque, rimasta, nella logica dei giuristi classici, qualcosa di esterno all'istituto vero e proprio del *peculium castrense* da essi costituito⁶⁸, non perciò diremo che essa è falsamente attestata, che essa è parto infelice della mentalità postclassico-justiniana.

12. — Abbiamo oramai definitivamente chiarito che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* — per cui all'originario *in castris adquisitum* venne ad aggiungersi l'*id, quod eunti in militiam donatum est* — avvenne in diritto classico, ad opera della giurisprudenza, pre-

⁶⁵ *Castrense peculium* cit. 69 s.

⁶⁶ FITTING, *Castrense peculium* cit. 71.

⁶⁷ V. anche *infra* n. 12, 13.

⁶⁸ Si ricordino le definizioni contenute in D. 49.17.11 (Macer) e Paul. *sent.* 3.4A.3.

sumibilmente nello spazio di tempo intercorrente tra Adriano e Caracalla. Che le radici di detta evoluzione giurisprudenziale non possano farsi risalire ad epoca anteriore ad Adriano, è reso molto verosimile dal fatto che anche altri istituti del così detto *ius militare* rimasero, sino all'incirca a quell'epoca, nella sfera politica dei *privilegia*, rinnovati di volta in volta dagli imperatori, e che soprattutto nella nostra materia è chiaramente visibile, per molti segni, l'attività ancora pienamente libera svolta dagli imperatori, sino ad Adriano compreso⁶⁹.

Ora noi vogliamo renderci conto del perché della accennata evoluzione giurisprudenziale. Più precisamente, occorre riesaminare tutta la storia dell'istituto sin dai tempi di Augusto, per poter comprendere come, ad un certo punto, esso sia potuto passare nella sfera di dominio della giurisprudenza e come e perché la giurisprudenza abbia potuto lavorare nel senso di ammettere a far parte del *castrense peculium* i donativi fatti al *miles* all'atto della sua partenza per il campo.

È presumibile — come già abbiamo accennato⁷⁰ — che la prassi della costituzione di una sorta di *peculium, in castris*, di un *peculium* formato da tutto l'*id, quod in castris acquisitum est*, sia stata alquanto anteriore ad Augusto. La vita del campo, necessariamente lontana da quella cittadina, come distoglieva (e distoglie in ogni tempo) il *miles sui iuris* dalle cure consuete della vita civile, così rendeva per necessità di cose relativamente autonomo rispetto alla invadenza del *pater familias* il *miles alieno iuri subiectus*. Quest'ultimo, andando al campo, si sottraeva per tutto il periodo della campagna alla esercibilità della *patria potestas*, sia dal punto di vista disciplinare che da quello economico: gli acquisti da lui fatti nel corso delle operazioni andavano, da un punto di vista strettamente giuridico, ad ingrossare il patrimonio del *pater*, ma formavano in pratica una sorta di *peculium* sul quale il *filius familias miles* poteva esercitare, in realtà, non solo atti di amministrazione, ma anche atti di vera e propria disposizione⁷¹.

Data la enorme importanza che assunse l'esercito nell'epoca del

⁶⁹ Già un segno di notevole importanza è stato dato dalla constatazione che Adriano concesse al *filius familias miles* di poter disporre testamentariamente dell'eredità ricevuta per parte della moglie (v. *retro* n. 11): a quell'epoca, dunque, si era ancora nel campo della concessione di privilegi da parte degli imperatori. Per gli ulteriori elementi, v. *infra* n. 13.

⁷⁰ V. *retro* n. 6.

⁷¹ V., su questo punto, FITTING, *Castrense peculium* cit. 18 s. e GUARINO, *Test. dei militari* cit. 10 s.

principato ai fini del sostegno del potere imperiale, è evidente che la vigilante attenzione degli imperatori non poteva tardare ad affisarsi su questo stato di cose, per concedere ai *militēs* quelle situazioni di privilegio cui essi avevano indiscutibilmente diritto⁷². Fu così che Augusto concesse al *filius familias miles* il potere di disporre testamentariamente del *peculium in castris adquisitum*⁷³.

13. — La genesi del *peculium castrense* fu dunque una genesi politica, perché di privilegio. Augusto, agendo *contra rationem iuris*, ma *propter utilitatem rerum*⁷⁴, concesse ai *militēs* di poter rompere, in ordine all'*in castris adquisitum*, le rigide norme del *ius civile* circa i rapporti patrimoniali di famiglia. La concessione fu rinnovata negli stessi termini dai suoi successori, finché Adriano la estese ai veterani⁷⁵ e, in ordine all'oggetto, la rese comprensiva anche dell'eredità lasciata al militare dalla moglie⁷⁶.

È da credere che la concessione augustea relativa all'*in castris adquisitum* abbia avuto uno svolgimento analogo (anche se da esso indipendente) a quello della concessione del divo Tito relativa al testamento dei militari. Di quest'ultima abbiamo le tracce della evoluzione in:

D. 29.1.1 pr. (Ulp. 45 ad ed.): *Militibus liberam testamenti factio-*

⁷² Dirò di più. Non è improbabile che, sin dall'epoca repubblicana, il senato abbia incominciato a concedere ai *filiis familiarum militēs* un potere di disposizione, a titolo di privilegio, su tutto ciò che avessero acquistato *in castris*. Non si dimentichi, invero, che Augusto abolì, nel settimo anno di consolato, gran copia di privilegi e che dipende da ciò se tutti, o quasi, i privilegi ancora esistenti nell'epoca imperiale si fanno risalire tutt'al più ad Augusto: cfr. da ultimo ORESTANO, *Ius singulare e privilegium in diritto romano*, in *AUMA*. 11 (1937) 110 e citazioni ivi.

⁷³ Cfr. Inst. 2.12 pr. e Ulp. reg. 20.10. Circa il grave problema dei rapporti tra *peculium castrense* e *testamentum militis*, cfr. GUARINO, *Test. dei militari* cit. 10 s. Ivi, mediante la dimostrazione dell'alterazione di D. 29.1.1 pr. (che attribuirebbe l'introduzione del *testamentum militis* a Giulio Cesare), si chiarisce come mai il regolamento dei due istituti sia stato indipendente: solo molto tempo dopo Augusto, con Tito, fu introdotto l'amplessimo privilegio del testamento militare.

⁷⁴ Mi riferisco alla notissima definizione paolina del *ius singulare*: definizione certamente non classica (v. GUARINO, *Ius singulare*, di prossima pubblicazione), ma che par fatta a posta per scolpire la categoria dei *privilegia* e che forse a questi si riferiva nel testo genuino di Paolo. D. 1.3.16 (Paul. *l.s. de iure sing.*): *Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est.*

⁷⁵ Cfr. Inst. 2.12 pr.

⁷⁶ V. *retro* n. 11.

nem [primus quidem divus Julius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero] primus divus Titus dedit: [post hoc Domitianus:] postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale...

Il privilegio introdotto da Augusto passò anch'esso (a quanto risulta da Inst. 2.12 pr.) attraverso la *plenissima indulgentia* di Nerva e Traiano ed è presumibile che esso sia divenuto tralaticio, nei mandati imperiali, ad incominciare da Traiano. Fu questo, tanto per il nostro privilegio quanto per il *testamentum militis*, l'inizio della loro entrata nel mondo del diritto a titolo di norme giuridiche eccezionali. E mentre il privilegio testamentario si inseriva nel campo del diritto ereditario, come norma eccezionale rispetto al formalismo richiesto dal *ius civile*, il privilegio relativo all'*in castris acquisitum* si veniva inserendo nel campo dei rapporti giuridici patrimoniali di famiglia come norma eccezionale rispetto al principio che il *filius familias* acquista esclusivamente al *pater*⁷⁷.

14. — Esaminiamo ora piú da vicino il nostro istituto a partire dal momento del suo ingresso nel mondo del diritto.

Il *peculium, quod miles in castris acquisivit* ebbe, come abbiamo chiarito⁷⁸, un'origine cui fu assolutamente estraneo l'istituto ben noto del *peculium* dei figli o dei servi. *Peculium* è tutto ciò che rappresenti un gruzzolo di *pecunia*: lo fu tanto quello del servo, quanto quello del *filius familias* in pace, quanto quello del *miles (sui iuris o alieni iuris)*. Nel caso delle persone *sui iuris*, la costituzione di un *peculium* separato

⁷⁷ Chiarisco qui le mie idee circa la differenziazione tra privilegio e norma eccezionale e il concetto di quest'ultima (v. *amplius Ius singulare* citato). Il privilegio non è norma giuridica, perché manca del carattere di astrattezza, che, insieme col carattere di generalità, forma un elemento di individuazione della norma di diritto: anche quando riguardi una categoria di persone, come nel caso nostro, la concessione di privilegio si distingue per il suo carattere effimero (nel caso nostro, la concessione decade con la morte dell'imperatore). La norma eccezionale è invece una norma giuridica (quindi munita dei requisiti di astrattezza e generalità), ma con applicazione limitata rispetto ad una norma giuridica avente una sfera di applicazione piú estesa. Norma eccezionale è, insomma, la categoria delle norme limitatrici del diritto comune: territoriali, temporali, speciali (queste ultime ristrette a certi determinati tipi di rapporti o a certe determinate categorie di soggetti o di oggetti giuridici).

⁷⁸ *Retro* n. 7.

dal restante patrimonio poté avere una rilevanza di carattere amministrativo o contabile, ma non certo una rilevanza giuridica, ché tutto il sistema giuridico patrimoniale romano dimostra l'esistenza, nel diritto romano, del principio dell'unicità del patrimonio. Nel caso delle persone *alieni iuris*, invece, pur essendo, a rigore, ancora pienamente applicabile il principio dell'unicità del patrimonio, esigenze pratiche consigliarono l'adozione di regimi speciali per i *peculia*.

È probabile che, se non vi fosse stata la concessione di Augusto, il *peculium* del *filius familias miles* non avrebbe mancato di assumere rilevanza e sarebbe stato concepito non diversamente da quello del *filius familias* non militare: complesso di beni sui quali la *concessio* paterna autorizza il figlio ad esercitare atti di disposizione, oltre che di amministrazione. La costituzione di Augusto venne invece a concedere ai *filii familiarum milites* qualcosa di più e di diverso: il potere di disporre di detti beni *inter vivos* e *mortis causa*, sin che, almeno, rimanessero sotto le armi. Per conseguenza, non è credibile che il *peculium in castris acquisitum*, pur quando fece il suo ingresso nel mondo del diritto, si sia potuto avvicinare senz'altro agli ordinari *peculia* dei figli di famiglia: ostacolava questo ravvicinamento non tanto il regime diverso, quanto il fatto che la concessione non beneficiava per sempre il *miles*, ma solo per il periodo in cui egli si trovasse sotto le armi. Di qui il carattere puramente provvisorio, di comodo, che dovette avere la concessione imperiale anche dopo Nerva e Traiano; essa era una facoltà accordata benignamente ai *milites alieni iuris*, in riconoscimento dei pericoli corsi per conquistarsi qualcosa *in castris* ed in vista della materiale grande difficoltà di ricondurre l'*in castris acquisitum*, durante la milizia, nella sfera di azione paterna⁷⁹.

Fu Adriano a porre le condizioni per un ravvicinamento tra il *peculium* e il nostro istituto, a fare del nostro istituto un *peculio* speciale, un *peculium castrense*. Ciò avvenne mediante la disposizione per cui il *filius familias* poté fare testamento relativamente all'*id, quod in castris adquisiverit*, anche da veterano⁸⁰. Da allora il diritto sull'*in castris acquisitum*, acquistato una volta, più non si perdette dal *filius familias miles* ed il potere del *pater* fu ridotto ad un diritto di proprietà

⁷⁹ V. *amplius* sul tema la trattazione del FITTING, *Castrense peculium* cit. 92 s. (§§ 14-18).

⁸⁰ Cfr. Inst. 2.12 pr. e, per una implicita conferma del diritto dei veterani, Gai 2.106, Inst. 2.10.9, D. 49.17.19.2, D. 49.17.17.1, D. 29.1.23, D. 28.1.20.2, D. 28.3.6.13, D. 29.1.13.1, D. 29.7.9, D. 37.11.1.8, D. 35.2.18 pr., D. 30.114 pr.

allo stato di quiescenza che sarebbe tornato a farsi valere nel solo caso che il *filium familias* fosse morto intestato⁸¹.

15. — È con riguardo a questa evoluzione (da noi molto sommariamente descritta), per cui l'*in castris adquisitum* venne ad integrare una sorta di peculio speciale, il quale fu detto *peculium castrense*, che può finalmente apparirci chiaro il perché dell'ampliamento nell'oggetto del nostro istituto, operato non con una brusca riforma imperiale, ma mediante la progressiva opera della giurisprudenza classica.

Se il regime giuridico del *peculium castrense* fu, nel diritto classico, sensibilmente diverso da quello degli altri *peculia*, pure una analogia strutturale sempre più notevole si impose tra i due istituti, sopra tutto con la riforma di Adriano circa i *veterani*. La giurisprudenza romana venne evidentemente colpita, a partire da Adriano, dalla circostanza che il *peculium in castris adquisitum*, ora che continuava nel *miles* sino alla morte (o sino al suo divenire *sui iuris*), era, in fondo, strutturalmente un *peculium* come gli altri, anche se sottoposto ad un regime specialissimo, di eccezione. Vero è che la *concessio* non derivava dal padre, ma dal diritto obbiettivo, e che per conseguenza il padre non poteva esercitare l'*ademptio*, ma i beni del *peculium castrense* non si sottraevano in ultima analisi al regime degli ordinari beni peculiari: morto intestato il *filius familias* essi tornavano a far parte del patrimonio paterno *iure peculii*, non *iure hereditatis*⁸².

Io presumo — e non credo di discostarmi dal vero — che la giurisprudenza romana, trovandosi a dover accogliere nel sistema del diritto il novello istituto imperiale, sia stata colpita dalla analogia strutturale di esso con i *peculia* ed abbia infulcrato su questo punto la sua elaborazione. Il *peculium in castris adquisitum* entrò a far parte della famiglia dei *peculia*, anche se come *peculium* speciale, come *peculium castrense*; ed incominciò così, tra i due istituti, un'opera di reciproco influenzamento, che doveva portare, da un lato, all'ammissione dei donativi fatti *eunti in militiam* nel *peculium castrense*, dall'altro lato, alla sovrapposizione (ma solo in epoca postclassica) del regime del *peculium castrense* al regime dei *peculia* ordinari⁸³.

⁸¹ Sul regime giuridico, classico e postclassico, cui fu sottoposto il *peculium castrense*, v. BONFANTE, *Corso* cit. 1.97 s., 104 s.

⁸² Cfr. D. 49.17.2 (Ulp. 67 *ad ed.*).

⁸³ E quindi alla concezione, tipicamente postclassica, dei *peculia* come patrimoni separati dei figli. Cfr. BONFANTE, *Corso* cit. 1.104 s.

È lecito pensare che anche a Roma larga fosse l'usanza di far donativi al *filius familias* in partenza per il campo, per metterlo in condizioni di poter vivere, come sarebbe stato necessario, con una certa autonomia. Il problema si pose, alla giurisprudenza romana, proprio per questi *dona eunti in militiam facta*: dovevano essi essere ammessi a far parte del *peculium* ordinario, o non dovevano essi piuttosto integrare il *peculium castrense*?

Il concetto romano di *peculium* era quello di patrimonio di scopo. Sorta, per il *filius familias miles*, la possibilità di costituire un *peculium castrense* accanto al *peculium* ordinario, la giurisprudenza ragionò nel senso che dovessero far parte di questo peculio speciale non solo i *bona in castris acquisita*, ma anche i beni ricevuti dal *filius familias miles* per servire alla sua vita militare. Solo così poté farsi una netta separazione tra *peculium* del *filius familias*, in quanto civile, e *peculium* del *filius familias*, in quanto militare.

È una ipotesi, questa, che spiega con sufficiente chiarezza il fondamento della evoluzione giurisprudenziale, che portò — nel corso del diritto classico — all'allargamento dell'oggetto del *peculium castrense*. Il quale allargamento, ripeto, non fu determinato da una riforma imperiale, ma dall'elaborazione dei giuristi, basata sulla analogia strutturale indubbiamente esistente, a datare da Adriano, tra *peculium* ordinario e *castrense peculium*.